



111769 15

REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUIGI ANTONIO ROVELLI - Primo Pres.te f.f. -

Dott. MARIO CICALA - Presidente Sezione -

Dott. RENATO RORDORF - Presidente Sezione -

Dott. VITTORIO RAGONESI - Consigliere -

Dott. GIOVANNI MAMMONE - Rel. Consigliere -

Dott. GIACOMO TRAVAGLINO - Consigliere -

Dott. CAMILLA DI IASI - Consigliere -

Dott. STEFANO PETITTI - Consigliere -

Dott. RAFFAELE FRASCA - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 21922-2013 proposto da:

COMUNE DI PICCIANO, in persona del Sindaco pro-tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO D'ITALIA 19,
presso lo studio dell'avvocato SERGIO DELLA ROCCA, che
lo rappresenta e difende, per delega a margine del
ricorso;

- ricorrente -

giurisdizione
- pensioni -
rivalsa di
ente locale
nei
confronti di
ex
dipendente

R.G.N. 21922/2013

Cron. 11768

Rep.

Ud. 10/03/2015

PU

C.V.

qlh

contro

CM , elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato ENRICO IOANNONI FIORE, per delega in calce al controricorso;

- controricorrente -

per la risoluzione del conflitto negativo di giurisdizione tra le sentenze nn. 54/2008 della CORTE DEI CONTI - SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE ABRUZZO depositata l'11/02/2008 e la n. 175/2013 del TRIBUNALE di PESCARA depositata il 12/02/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/03/2015 dal Consigliere Dott. GIOVANNI MAMMONE;

udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. UMBERTO APICE, che ha concluso per l'affermazione della giurisdizione contabile.



Svolgimento del processo

1. Il Comune di Picciano, premesso di aver corrisposto la somma di € 29.144,78 all'Istituto Nazionale per la Previdenza dei dipendenti della Pubblica amministrazione (INPDAP) a titolo di recupero di parte del trattamento pensionistico da questi erroneamente erogato a CM

suo dipendente passato in quiescenza, ricorreva alla Sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo della Corte dei conti per ottenere che il predetto dipendente fosse condannato a rimborsare la somma percepita.

2. Dichiarata dal Giudice unico della Sezione la propria carenza di giurisdizione, il Comune chiedeva al Tribunale di Pescara decreto ingiuntivo nei confronti del C per il recupero della somma in questione. Concesso il decreto e proposta opposizione dall'intimato, anche il giudice ordinario dichiarava il proprio difetto di giurisdizione, a favore della Corte dei conti, ritenendo che la giurisdizione di questa si estende anche alle controversie relative agli atti di recupero dei ratei di pensione erogati in misura superiore a quella dovuta per errate comunicazioni dell'ente datore di lavoro, ai sensi dell'art. 8, c. 2, del d.P.R. 8.08.86 n. 538.

3.- Il Comune di Picciano denunciava il conflitto creatosi a seguito della duplice declaratoria negativa di giurisdizione ai sensi dell'art. 362, c. 2, n. 1, e chiedeva a queste Sezioni unite l'indicazione del giudice competente. Rispondeva C con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Motivi della decisione

4.- Il ricorrente Comune di Picciano pone in evidenza che le domande proposte dinanzi alla Sezione regionale per l'Abruzzo della Corte dei conti e dinanzi al Tribunale di Pescara sono identiche, in quanto entrambe dirette ad ottenere la restituzione di quanto esso ha corrisposto all'INPDAP in conseguenza dell'erronea determinazione del



trattamento pensionistico corrisposto al suo ex dipendente C , ai sensi dell'art. 8, c. 2, del d.P.R. 8.08.86 n. 538. Riene, in particolare, influente ai fini della soluzione del conflitto la circostanza che il C

abbia adito personalmente la Corte dei conti per ottenere la esatta determinazione del trattamento pensionistico definitivo e che la Corte abbia disposto l'interruzione del recupero avviato dall'INPDAP nei confronti dell'ex pubblico dipendente, trattandosi di diversa controversia attinente il rapporto intercorrente tra l'Istituto assicuratore e l'assicurato.

5.- Il C con il controricorso sostiene che non esisterebbe identità tra le due domande proposte dal Comune, dinanzi alla Corte dei conti ed al Tribunale di Pescara. Detto ente, infatti, dinanzi alla Corte dei conti aveva sostenuto che l'indebita erogazione era derivato da un errore nella compilazione della dichiarazione mod. 98.1 compiuto dagli uffici comunali, mentre nel successivo ricorso per ingiunzione presentato al Tribunale di Pescara aveva sostenuto che l'errore fosse stato compiuto personalmente dal C ; sarebbe, dunque, lo stesso il *petitum*, ma diversa la *causa petendi*.

Inoltre, il giudizio iniziato dinanzi al giudice ordinario non costituisce prosecuzione di quello originario promosso dinanzi alla Corte dei conti, in quanto il ricorso al Tribunale di Pescara non è un atto di riassunzione, ma un autonomo ricorso per ingiunzione.

6.- La giurisdizione deve essere fissata in capo alla Corte dei conti.

7.- L'art. 8 del d.P.R. 8.08.86 n. 538, recante modalità di liquidazione dei trattamenti di quiescenza a favore degli iscritti alle casse pensioni degli istituti di previdenza, reca le disposizioni in materia di revoca o modifica del provvedimento che determina il trattamento di quiescenza ed il recupero delle somme indebitamente corrisposte. In particolare, prevede che "Qualora, per errore contenuto nella comunicazione dell'ente di appartenenza del dipendente, venga indebitamente liquidato un trattamento pensionistico definitivo o



provvisorio, diretto, indiretto o di reversibilità, ovvero un trattamento in misura superiore a quella dovuta e l'errore non sia da attribuire a fatto doloso dell'interessato, l'ente responsabile della comunicazione è tenuto a rifondere le somme indebitamente corrisposte, salvo rivalsa verso l'interessato medesimo" (c. 2).

Si pone perciò la questione se l'ente responsabile della errata comunicazione, direttamente responsabile nei confronti dell'ente di previdenza per le somme da questo corrisposte all'assicurato, debba esercitare l'azione di rivalsa nei confronti dell'assicurato davanti alla Corte dei conti, giudice delle pensioni, oppure davanti al giudice ordinario, trattandosi di una semplice domanda di restituzione, di per sé non riconducibile ai termini del rapporto pensionistico tra i soggetti coinvolti: ordinatore primario (il Comune), erogatore (INPDAP), pensionato (C), secondo quanto ritenuto dalla Sezione abruzzese della Corte dei conti.

8. La giurisprudenza delle Sezioni unite ritiene che la giurisdizione esclusiva della Corte dei conti in materia di trattamento pensionistico a norma del r.d. 12.07.34 n. 1214, art. 13, si estende alle controversie relative agli atti di recupero di ratei di pensione già erogati, atteso che anch'essi investono il *quantum* di detto trattamento, senza che intervengano deroghe in favore del giudice ordinario (sentenze 10.06.04 n. 11025, 21.07.01 n. 9968, 4.04.00 n. 92, 18.03.99 n. 152; 4.10.96 n. 8682, con riferimento a quelle meno risalenti).

Tale principio è operante anche con riferimento alle pensioni erogate ai dipendenti degli enti locali, per le quali è ancora in vigore la procedura di liquidazione prevista dall'art. 59 del r.d.l. 3.03.38 n. 680 e la conseguente possibilità di ricorrere alla Corte dei conti da parte degli interessati e da parte dell'Istituto di previdenza (art. 60). Anche in questo caso prevale, infatti, ai fini della giurisdizione, il contenuto caratterizzante del rapporto previdenziale, ossia la sussistenza del diritto alla pensione



come determinato nel suo esatto ammontare, rispetto a quello conseguente alle comunicazioni errate, in relazione al quale può poi porsi una questione di indebito (sentenza 21.05.92 n. 6131).

In particolare, queste Sezioni unite hanno posto in rilievo che solo in una visione atomistica del rapporto previdenziale può assegnarsi autonomia alle sue singole frazioni che, come già rilevato, ha una conformazione plurisoggettiva trilatera (sentenza 11.11.07 n. 23731, pronunciata a proposito dell'azione intrapresa dall'ente erogatore nei confronti del Comune datore di lavoro, autore dell'erronea comunicazione, per la "rifusione" delle somme indebitamente corrisposte). È dunque il contenuto pubblicistico del rapporto dedotto in giudizio l'elemento di discriminazione della giurisdizione, anche se la vicenda specifica riguarda non già il pagamento del debito di pensione ma la restituzione di somme percepite allo stesso titolo (sentenza 28.5.2007 n. 12349).

9. Non è rilevante ai fini della soluzione del denunziato conflitto la circostanza che la stessa Sezione abruzzese della Corte dei conti avesse, in un precedente giudizio, disposto interruzione del recupero pensionistico intrapreso dall'INPDAP nei confronti dell'assicurato (sentenza 4.06.07). Tale statuizione, come rilevato dalla sentenza del Tribunale, trovava, infatti, causa in una diversa questione, portata dinanzi al giudice amministrativo ed attinente la spettanza di una determinata componente della retribuzione, la quale non incide sulla natura della odierna diversa controversia, avente invece ad oggetto la determinazione del trattamento pensionistico e l'azione di rivalsa dell'ente datore di lavoro.

10. In conclusione deve affermarsi il seguente principio di diritto: la giurisdizione esclusiva della Corte dei conti in materia pensionistica si estende alle controversie relative all'azione di rivalsa intrapresa ai sensi dell'art. 8 del d.P.R. 8.08.86 n. 538 dall'ente datore di lavoro nei confronti del dipendente fruitore di un trattamento pensionistico indebitamente



liquidato per errate comunicazioni che abbiano determinato l'ente erogatore ad una liquidazione del trattamento pensionistico in misura superiore a quella dovuta.

11. Dichiarata la giurisdizione della Corte dei conti, in conclusione, va cassata la sentenza della Sezione giurisdizionale per l'Abruzzo della Corte dei conti, dinanzi alla quale le parti potranno riassumere il processo.

12. Esistono giusti motivi per compensare per intero le spese del presente giudizio di cassazione.

Per questi motivi

La Corte, a Sezioni unite, dichiara la giurisdizione della Corte dei conti e cassa la sentenza della Sezione giurisdizionale per l'Abruzzo della stessa Corte. Compensa ^{tra} le parti le spese del presente giudizio di Cassazione.

Ai sensi dell'art. 1, c. 1 quater, del d.P.R. 30.05.02 n. 115, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del c. 1 bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma il 10 marzo 2015

Il Presidente

Il Consigliere estensore

IL CANCELLIERE
Paola Francesca CAMPOLI

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi - 8 GIU 2015
IL CANCELLIERE
Paola Francesca CAMPOLI